



Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della ricezione informatica e conservazione delle richieste di cui all'articolo 6 del Regolamento di attuazione Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022 – 2027

PREMESSO quanto previsto dalle norme:

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 15 commi 3, 4, 5 e 6:

“3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.



5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.”

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” art. 8 comma 7:

“Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”



bf76ab6a



La Legge regionale 2 del 28 gennaio 2022 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".” di approvazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2021 – 2026 all’art. 6 del Regolamento di attuazione.

Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “*Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti*”, articolo 2.

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dr. _____, c.f.

_____ nato a _____ il _____

_____, che agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901 (Codice Fiscale n. 80007580279), a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del _____;

E

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata dal dott. _____, c.f. _____, nato ad _____ il _____, domiciliato per la funzione



bf76ab6a



presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, nominato con DGR n. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è il servizio di raccolta dati tramite ricezione informatica delle richieste di sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria (art. 15, commi 3, 4, 5 e 6 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; art. 8 comma 7, L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi) da parte di AVEPA al fine della successiva trasmissione alla Regione, nonché della relativa conservazione documentale informatica.

Art 2 – Attività

Per le finalità di cui all'art. 1, sono definite le seguenti attività:

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

1. Pubblicazione avviso ed indicazione termini previsti per la ricezione delle domande di sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria;

2. Ricevibilità ed istruttoria delle domande e predisposizione della graduatoria per approvazione da parte della Giunta.



bf76ab6a



ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

3. Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze;

4. Definisce ed implementa il database per la raccolta dei dati;

5. Acquisisce e protocolla le richieste pervenute;

6. Fornisce alla Regione la documentazione raccolta in idonei formati e con tempistiche opportune ai fini istruttori previsti dall'Allegato A alla DGR n. _____ del _____.

7. Conserva le istanze acquisite a livello informatico;

8. Elabora rapporti, anche statistici, sulla base delle richieste della Regione del Veneto.

Art. 3 – Trasferimento di risorse finanziarie

1. La spesa prevista per realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione viene fissata in euro 10.000,00 (diecimila, zerozero).

2. L'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila, zerozero) per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione viene trasferito all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) in un'unica soluzione alla sottoscrizione della presente convenzione.

3. L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) è tenuta ad inviare alla Regione del Veneto, alla fine delle attività, una relazione finale con la rendicontazione sui costi sostenuti e le attività realizzate.



bf76ab6a



4. Al termine della presente Convenzione, AVEPA è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso.

Art. 4 – Proprietà e condivisione di dati

1. Tutti i dati raccolti in attuazione della presente convenzione sono di proprietà della Regione del Veneto, che li utilizza per soli fini istituzionali, e che delega ad AVEPA la fase di raccolta e di conservazione degli stessi. La loro elaborazione può essere autorizzata previa richiesta motivata alla Giunta Regionale, ai fini della predisposizione di report o pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico o divulgativo, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Art. 5 – Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha termine non oltre il periodo del PFVR 2022-2027.

2. Eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività descritte nella presente convenzione, che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle stesse, sono concordate tra le parti.



bf76ab6a



Art. 6 Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679/UE –
GDPR

1. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

2. Il Responsabile del trattamento è la Regione del Veneto, la quale delega il legale rappresentante di AVEPA nella fase di raccolta e di conservazione delle domande per la durata prevista dalla Convenzione, ovvero per la validità del PdA PFVR 2022-2027.

3. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, della Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, la casella, a cui rivolgersi per la questione relative al trattamento dei dati, è: dpo@regione.veneto.it per la Regione del Veneto.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer di AVEPA è reperibile secondo le indicazioni reperibili in merito sul sito dell'Agenzia.

5. I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è equivalente alla durata del PFVR 2022-2027.



bf76ab6a



Art. 7 – Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 8 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.



bf76ab6a



Art. 10 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia, PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

- per l'AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Dott. _____

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)

Il Direttore

Dott. _____



bf76ab6a

